

NEL DECRETO BOLLETTE- 05 APRILE 2023 ORE 06:00

Liti fiscali pendenti: definizione, conciliazione e rinuncia slittano al 30 settembre

Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Più tempo per definire in via agevolata le controversie tributarie pendenti: i termini per presentare la domanda e pagare gli importi dovuti scadono non più al 30 giugno 2023, ma al 30 settembre 2023. Stessa scadenza anche per la conciliazione agevolata delle liti fiscali pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate. Con riguardo, infine, alla rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, il ricorrente può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio non più entro il 30 giugno 2023, ma entro il 30 settembre 2023. Sono i nuovi termini previsti dal decreto Bollette.

Il [decreto Bollette \(D.L. n. 34/2023\)](#) introduce misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico, nonché in materia di salute e di **adempimenti fiscali**.

Leggi anche [Tregua fiscale: ravvedimento speciale al 30 settembre e sanatoria irregolarità formali al 31 ottobre](#)

Con riferimento a questi ultimi, l'art. 18 del provvedimento modifica i termini in materia di **definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata** dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

Quali sono le nuove scadenze?

Leggi anche

- [Tre alternative per la definizione delle liti tributarie](#)

- [Legge di Bilancio 2023: tutte le novità per fare pace con il Fisco - Infografica](#)

APPROFONDISCI SU **One FISCALE**

Come si calcolano gli importi dovuti per l'adesione alla chiusura delle liti fiscali pendenti della legge di Bilancio 2023? Utilizza subito il tool **Chiusura liti fiscali pendenti - 2023** di One FISCALE. Aggiornato con le modifiche del decreto Bollette

Lo trovi nella sezione [Strumenti utili](#)

 Wolters Kluwer

Definizione agevolata delle controversie tributarie

La definizione agevolata delle controversie tributarie ([art. 1](#), commi da 186 a 205, [legge n. 197/2022](#)) si perfeziona con la [presentazione della domanda](#) e con il pagamento degli importi dovuti non più entro il 30 giugno 2023, ma entro il **30 settembre 2023**.

Nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il **pagamento rateale** in un massimo di 20 rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, non più entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, ma entro il **30 settembre 2023**, il **31 ottobre 2023** e il **20 dicembre 2023** e le successive entro il **31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno**.

Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della **prima rata** non più entro il 30 giugno 2023, ma entro il 30 settembre 2023.

Qualora il contribuente abbia formulato apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata, è **sospeso** non più fino al 10 luglio 2023, ma **fino al 10 ottobre 2023**. Entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Per le controversie definibili sono **sospesi per nove mesi i termini di impugnazione**, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il **31 ottobre 2023** (e non più fino al 31 luglio 2023).

L'eventuale **diniogo** della definizione agevolata deve essere notificato non più entro il 31 luglio 2024, ma entro il **30 settembre 2024**.

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

Nella conciliazione agevolata delle controversie tributarie ([art. 1](#), commi da 206 a 212, [legge n. 197/2022](#)), le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di Giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, possono essere definite con l'**accordo conciliativo** non più entro il 30 giugno 2023, ma entro il **30 settembre 2023**.

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione

Quanto alla rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione ([art. 1](#), commi da 213 a 218, [legge n. 197/2022](#)), il ricorrente può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio non più entro il 30 giugno 2023, ma entro il **30 settembre 2023**.

Viene inoltre modificata la disciplina volta ad **accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi** di legittimità in materia tributaria, contenuta nell'[art. 40](#), comma 3, [D.L. n. 13/2023](#), ancora in corso di conversione: fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, l'Agenzia delle Entrate provvede a depositare presso la cancelleria della Corte di Cassazione un **elenco delle controversie** per le quali è stata presentata **domanda di definizione**, con l'indicazione dei relativi versamenti, non più entro il 31 luglio 2023, ma entro il **31 ottobre 2023**. Viene inoltre corrette un errore materiale, sostituendo il rinvio all'art. 291 c.p.c. con quello all'art. 391 c.p.c., relativo alla rinuncia sulla pronuncia.

Leggi anche [Il decreto PNRR digitalizza la definizione delle liti pendenti in Cassazione](#)

Spese di giustizia prenotate a debito anche per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione

Il decreto Bollette (art. 20) modifica l'[art. 12](#), comma 5, [D.L. n. 16/2012](#) rendendo applicabile all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la disciplina relativa alle **spese di giustizia prenotate**

